

Codice A1410A

D.D. 8 giugno 2017, n. 373

Autorizzazione trasferimento in via transitoria sede legale ed operativa "Associazione S.A.V. Soccorso Alta Valsesia", sita in Alagna Valsesia (VC).

Con D.G.R. n. 45-5150/49 del 11/11/1997 è stata rilasciata autorizzazione al trasporto infermi tramite autoambulanza all' "Associazione S.A.V. Soccorso Alta Valsesia", che ha attualmente la sede legale e operativa in Alagna Valsesia (VC), Frazione alla Chiesa n. 3 , "... omissis ... in via eccezionale, transitoria e per il tempo strettamente necessario all'allestimento della sede definitiva ... omissis" (estratto dalla D. D. n. 1027/DB2016 del 1/12/2014).

Con nota del 10/12/2016 (prot. n. 25189/A1410A del 14/12/2016), il legale rappresentante dell'Associazione succitata inoltrava agli uffici regionali istanza al fine di ottenere l'autorizzazione al trasferimento della sede legale ed operativa provvisoria al seguente nuovo indirizzo definitivo: Alagna Valsesia, Via Frazione alla Chiesa n. 7/A. Alla nota suddetta erano allegati sia le planimetrie della nuova sede sia il verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci del 7/12/2016 in cui è stato approvato all'unanimità il trasferimento di sede.

Con nota del 19/12/2016 (prot. n. 25498/A1410A) gli uffici regionali richiedevano al Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell'ASL VC, competente per territorio, di effettuare un sopralluogo, ai sensi della L. R. 42/92 e della D.G.R. n. 45-6134 dell'11 giugno 2007, presso i locali siti in Alagna Valsesia (VC), Via Frazione alla Chiesa n. 7/A, finalizzato ad accertare l'idoneità dei suddetti locali.

Con nota del 29/05/2017 (prot. n. 12205/A1410A) il Responsabile SISP dell'ASL VC - a seguito di sopralluogo effettuato – dichiarava agli uffici regionali che "... omissis ... nulla osta, per quanto attiene alle competenze attribuite d'ufficio alla S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione, al rilascio dell'autorizzazione alla destinazione d'uso prevista per i predetti locali. Fermo restando il Ns. parere, al fine del rilascio dell'autorizzazione si rimanda a Vs. decisione in quanto non è possibile il rilascio del certificato di agibilità (regolare esecuzione) che, come da comunicazione del Sig. Sindaco (allegata alla presente), potrà essere rilasciato solo a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Ministero... omissis ...". Nella nota del sindaco di Alagna Valsesia (VC) del 16/05/2017, indirizzata al SISP di VC, è scritto fra l'altro: "... omissis ... si richiede il vostro interessamento a voler fornire, qualora risulti tra le vostre possibilità e qualora riteniate lo stabile idoneo, l'autorizzazione temporanea al Soccorso Alta Valsesia per il perseguimento della propria attività sociale nella nuova sede, con l'impegno da parte del Comune ad inviarmi il certificato di regolare esecuzione non appena sarà possibile, fermo restando che la tempistica dipenderà dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali – Ufficio IV ... omissis ...".

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni,

Visto l'art. 17 della L.R. 23/08;

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla legge regionale n. 42 del 29.10.92 ;

Vista la D.G.R. 45-6134 dell'11/06/2007 “Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/92. Revoca delle DD.G.R. n. 295-27234 del 30.07.1993 e n. 30-2794 del 17.04.2001”.,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

determina

di autorizzare il trasferimento in via transitoria della sede legale e operativa dell'Associazione di volontariato “Associazione S.A.V. Soccorso Alta Valsesia” nei locali siti in Alagna Valsesia (VC), Via Frazione alla Chiesa n. 7/A, in attesa di ricevere dal Comune di Alagna Valsesia (VC) il certificato di regolare esecuzione dei lavori non appena perverrà l'autorizzazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come specificato in premessa; una volta ricevuta la documentazione suddetta, gli uffici regionali provvederanno ad autorizzare la sede succitata in via definitiva.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il Responsabile del Settore
Vittorio Demicheli